DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA' DI INDAGINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 19-bis

Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato

All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinque per cento della dotazione organica" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza";

b) al comma 4, le parole: "non superiore al triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quadriennio";

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica".

Versione in vigore dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno
Estremi	Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-di-attivita-di/art-19-bis-collocamento-in-disponibilita-dei-dirigenti-della-polizia-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it